

**Consiglio di Stato - Sez. IV, Sent. n. 3044 del 08/06/2007**

omissis

FATTO

Il presente appello, proposto dalle Amministrazioni indicate in epigrafe, si dirige contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anch'essa indicata in epigrafe, la quale, disattendendo l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha in parte annullato l'atto dell'ARAN che inibiva allo SNALS di partecipare alle ulteriori fasi della contrattazione collettiva, per non aver sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Questi i motivi dell'appello:

- 1) Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, dopo le innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 29 del 1993, la contrattazione collettiva ha valenza esclusivamente negoziale e i contratti decentrati sono delimitati in tutto e per tutto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; 2) Competenza dell'ARAN, quale che sia la natura dell'atto adottato (privatistica o pubblicistica) a fornire indicazioni ed interpretazioni sull'esecuzione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Gli appellati non si sono costituiti nella presente fase del giudizio.
- 2) La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 30 gennaio 2007.

DIRITTO

L'appello va accolto, con riferimento al primo motivo, con cui è stato dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a decidere il ricorso di primo grado.

Va premesso che, a seguito delle modificazioni introdotte dal decreto legislativo n. 29 del 1993 (confermate dal decreto legislativo n. 80 del 1998 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001) alla disciplina della contrattazione collettiva, è venuto meno il precedente sistema, nel quale l'accordo concluso tra il Governo ed i sindacati era recepito con un atto avente natura regolamentare.

A seguito della riforma, da un lato il contratto collettivo esplica i suoi effetti autonomamente, in forza delle pattuizioni intervenute "inter partes", e, dall'altro, per espressa determinazione del legislatore non sono configurabili posizioni di interesse legittimo nel corso del procedimento che precede la sua conclusione.

Per tutti gli aspetti riguardanti la formazione e la conclusione del contratto collettivo (nella specie, per il comparto della scuola), sono configurabili posizioni di diritti ed obblighi fra le parti firmatarie del contratto medesimo, sicché per le relative controversie sussiste la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Ciò premesso, da tali principi discende che i contratti decentrati - che non sono altro che una filiazione dei contratti collettivi, delimitati ai soggetti firmatari dell'accordo e vincolati alle regole stabilite in essi - hanno la medesima natura dei contratti che li prevedono (e con cui si pongono in rapporto di stretto collegamento unilaterale), sicché sussiste la giurisdizione ordinaria anche in relazione alle controversie riguardanti la loro formazione e conclusione.

Spetta pertanto al giudice ordinario verificare la legittimità degli atti con cui l'ARAN ammette o meno alla contrattazione decentrata le associazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'appello va, quindi, accolto, con riforma della sentenza appellata e con conseguente declaratoria del difetto di giurisdizione a conoscere del ricorso di primo grado.

Le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio possono, però, essere integralmente compensati, per la natura della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV) accoglie l'appello n. 9273 del 1997 e, in



riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 30 gennaio 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

omissis

Depositata in data 8 giugno 2007.